

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 499 del 09/04/2018

Seduta Num. 15

Questo lunedì 09 **del mese di** aprile

dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

| | |
|----------------------|------------|
| 1) Bonaccini Stefano | Presidente |
| 2) Bianchi Patrizio | Assessore |
| 3) Caselli Simona | Assessore |
| 4) Corsini Andrea | Assessore |
| 5) Costi Palma | Assessore |
| 6) Gazzolo Paola | Assessore |
| 7) Mezzetti Massimo | Assessore |
| 8) Petitti Emma | Assessore |
| 9) Venturi Sergio | Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/527 del 05/04/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE DELIBERE N. 72 E N. 92 RISPETTIVAMENTE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA RECANTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MEDICINA TRASFUSIONALE E PER L'UNIFICAZIONE DELLE RELATIVE FUNZIONI TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA. MODIFICA DELLE DOTAZIONI ORGANICHE. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 8, DELLA LEGGE N.412/1992.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Fabio Rombini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Considerato che questa Regione con propria deliberazione n. 199/2013 di approvazione delle linee di indirizzo 2013 per il sistema sanitario regionale ha stabilito che:

- le aziende sanitarie sono tenute a “migliorare la qualità dell’offerta e dell’efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico - professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo”;
- in modo particolare nell’approvare le linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2013, ha tra l’altro evidenziato la necessità di avviare politiche di razionalizzazione ed in particolare di integrazione per attività uguali o affini delle strutture complesse; tali linee di indirizzo sono state riprese con propria deliberazione n. 217/2014 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2014”;

Considerato che:

- questa Regione, già con il Piano Sangue e Plasma regionale per gli anni 2013-2015 (approvato con propria deliberazione n. 121/2013), ha previsto un importante riordino della rete delle strutture trasfusionali, ponendo obiettivi di grande rilevanza dal punto di vista della sicurezza e della appropriatezza della terapia trasfusionale, di sviluppo dei settori professionali della Medicina Trasfusionale, di miglioramento della raccolta di emocomponenti in collaborazione con le Associazioni e Federazioni del volontariato;
- In modo particolare con il succitato provvedimento si prevedeva:
 - un riordino del sistema trasfusionale, fondato sul mantenimento in rete di tutte le strutture trasfusionali ospedaliere e al contempo, si stabiliva la necessità di pervenire ad una centralizzazione delle attività trasfusionali di natura produttiva (in base al cosiddetto modello HUB and Spoke);
 - la necessaria concentrazione di alcune fasi del processo (lavorazione e validazione biologica) al fine di garantire standard elevati di qualità, sicurezza e la tracciabilità degli emocomponenti, prevista dal Piano Sangue e Plasma Regionale per gli anni 2013-2015, rappresenta un concetto ulteriormente enfatizzato nel Piano

e Sangue Plasma regionale per il triennio 2017-2019 approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 139 del 14 marzo 2018;

Dato atto che:

- nell'anno 2013 su mandato delle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centro (AVEC) è stato predisposto un progetto per l'unificazione delle strutture trasfusionali;
- il suddetto "Progetto per un Servizio Trasfusionale Unico per l'area metropolitana bolognese e per l'Area Vasta Emilia Centro" è stato oggetto di presentazione ed approvazione da parte dell'Assemblea dei Direttori Generali AVEC in data 16/01/2014 e dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) nelle date 07/02/2014 e 08/07/2015;
- nel corso dell'anno 2015, a livello di Area Vasta, si è pervenuti alla creazione presso l'Azienda UsI di Bologna di un Polo Trasfusionale di Qualificazione Biologica e Lavorazione che ha consentito di realizzare, per tutta l'AVEC, prodotti trasfusionali con standard elevati di sicurezza, di qualità e la tracciabilità degli emocomponenti;

Richiamati:

- il Decreto Ministeriale n. 70/2015, "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", che sottolinea l'importanza di assicurare forme di centralizzazione di livello sovra-aziendale per alcune attività caratterizzate da economia di scala e da diretto rapporto volumi/qualità dei servizi, tra le quali alcune specifiche linee di attività del sistema trasfusionale;
- la propria delibera n. 2040/2015, "Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla Legge 135/2015, dal Patto per la salute 2014-2016 e dal D.M. Salute n. 70/2015", ribadisce l'organizzazione secondo il modello Hub&Spoke dei servizi trasfusionali;

Preso atto che in capo all'Azienda USL di Bologna è stata istituita la struttura Trasfusionale Unico Metropolitano, HUB cittadino di tutte le attività di medicina trasfusionale, ove confluiranno le relative attività di produzione svolte in proprio da parte dall'Istituto Ortopedico Rizzoli, presso la cui sede, quale spoke dell'Azienda USL di Bologna, verranno comunque svolte talune funzioni;

Preso atto che:

- l'istituto Ortopedico Rizzoli (cedente) e l'Azienda UsI di Bologna (cessionario) hanno individuato nella cessione di ramo d'azienda, applicabile alle pubbliche amministrazioni in forza dell'art.31 del D.Lgs. n.165/2001, lo strumento giuridico idoneo a realizzare il trasferimento dell'attività di medicina trasfusionale in capo all'Azienda UsI di Bologna (cessionaria);
- la cessione di ramo d'azienda è stata disciplinata da apposite convenzioni tra le medesime Aziende, in cui sono definiti gli obblighi ed i rapporti economico-finanziari derivanti dal complessivo trasferimento delle attività e dei correlati fattori produttivi, ivi compreso il trasferimento del personale dirigente

e tecnico dedicato alle attività, in capo all'Azienda Usl di Bologna, e sono state quantificate le risorse dei fondi contrattuali da trasferire all'Azienda Usl di Bologna per detto passaggio;

Viste le deliberazioni, già esecutive a norma di legge, dell'Azienda USL di Bologna n.92 del 27 marzo 2018 recante "Approvazione della Convenzione per il trasferimento delle attività di medicina trasfusionale e per l'unificazione delle relative funzioni tra Azienda Usl di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna" e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli n. 72 del 28 marzo 2018, di pari oggetto, con cui è stato dato l'avvio al percorso di unificazione;

Considerato che per effetto di detto trasferimento si determina un incremento di n. 8 posti nella dotazione organica dell'Azienda Usl di Bologna ed una corrispondente riduzione di posti della dotazione organica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;

Richiamate:

- la legge 30.12.1991, n. 412 recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica" che, all'art. 4, comma 8, prevede l'abolizione dei controlli dei comitati regionali di controllo sugli atti delle UU.SS.LL. e ulteriormente specifica le forme del controllo da assicurarsi direttamente da parte della Regione;

- la legge regionale 16 luglio 2015 n.10 "Abrogazione di leggi regolamenti e singole disposizioni normative regionali", con cui è stato abrogato l'art.12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004 n.29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale", in cui veniva definita la procedura di approvazione degli atti delle Aziende Sanitarie sulla consistenza quali-quantitativa delle consistenze organiche;

Ritenuto necessario rispettare gli obblighi di verifica indicati nella norma non modificata, contenuta all'art.4 legge n.412/1991 sopra citata, esaminando e acquisendo i pareri dei servizi competenti;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ove si attribuisce all'organo di vertice delle pubbliche amministrazioni la competenza ad approvare la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, in occasione della programmazione pluriennale delle assunzioni, ovvero a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Acquisiti agli atti del Servizio amministrazione del SSR, Sociale e Socio-sanitario i pareri espressi dai singoli Responsabili di Servizio competenti per materia;

Richiamati:

- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss.mm. e, in particolare, l'art. 31 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività", ai sensi del quale "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o

loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”.

- l'Art. 2112 c.c. “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda” ai sensi del quale “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. (...)”

- la L. 29.12.1990, n. 428, e, segnatamente, l'art. 47 “Trasferimenti di azienda”:

Comma 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal

cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Comma 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

Comma 3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Comma 4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi”;

- la L.R. 26 novembre 2001 n.43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n.2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm., per quanto applicabile;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni in tema di riorganizzazione dell’ente Regione e incarichi dirigenziali: n.193/2015, n.628/2015, n.270/2016, n.622/2016, n.702/2016, n.1107/2016, n.2344/2016; n.3/2017 e n. 52/2018;

Richiamati infine:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.;

- la propria deliberazione n.468 del 10 aprile 2017 concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020” ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi

interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

- Le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG72017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di adottare, sulle deliberazioni di seguito elencate:

- n. 92 del 27.03.2018 dell'Azienda USL di Bologna e n.72 del 28.03.2018 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli richiamate in premessa, nell'esercizio del controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L. 412/1992, il provvedimento specificatamente riportato:

Si approvano le suddette delibere, in quanto l'Azienda UsI di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli hanno sviluppato un progetto per la realizzazione di una struttura Trasfusionale allo scopo di garantire alti livelli qualitativi, concentrazione delle attività e razionalizzazione delle risorse e una uniforme distribuzione sul territorio dei servizi offerti ai cittadini.

La realizzazione del Trasfusionale Unico Metropolitano è in linea con quanto previsto dalle linee di indirizzo della Regione Emilia-Romagna, che definiscono quale obiettivo per le Aziende sanitarie regionali il miglioramento e l'efficienza della produzione dei servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni fra Aziende per condividere le migliori professionalità e razionalizzare le risorse economiche.

Si dà atto altresì che, per effetto delle delibere aziendali sopra richiamate la dotazione organica dell'Azienda UsI di Bologna viene incrementata di 8 posti a fronte di una corrispondente riduzione di posti della dotazione organica dell'istituto Ortopedico Rizzoli;

2) di prendere atto che gli effetti giuridici ed economici derivanti dalle Convenzione attuative approvate con le delibere Aziendali sopra richiamate decorreranno dal 14.4.2018;

3) di dare atto che per effetto delle convenzioni di cui trattasi l'Azienda USL di Bologna acquisisce dall'Istituto Ortopedico Rizzoli i posti della dotazione organica e subentra nei contratti di lavoro con i dipendenti in quanto dedicati alle attività oggetto di cessione;

4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabio Rombini, Responsabile del SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI, in sostituzione della Responsabile del Servizio Amministrazione del SSR, sociale e socio sanitario, dott.ssa Marzia Cavazza come disposto dalla nota protocollo NP/2018/7594 del 3/4/2018 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/527

IN FEDE

Fabio Rombini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/527

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 499 del 09/04/2018

Seduta Num. 15

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'Amministrazione REGIONE EMILIA-ROMAGNA [r_emiro], Area Organizzativa Omogenea Giunta [A00_EMR] Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con id. PG/2018/265494 del 13/04/2018 alle ore 14:04.

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45.

Un elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>
Cordiali saluti